

Allegato/Approvato all'atto di G.M./C.C. n°
24 FEB. 2009
del



**COMUNITA' MONTANA
DELL'APPENNINO FAENTINO**



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

REGOLAMENTO SULLA VIABILITA' RURALE

art. 1 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento detta disposizioni normative finalizzate alla tutela e alla conservazione dei piani viabili, con relative pertinenze (banchine, fossi, scarpate e quant'altro), delle strade rurali di uso pubblico, comunali e vicinali, appartenenti al territorio dell'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

art. 2 - ELENCO DELLE STRADE

1. L'elenco delle strade rurali assoggettate alle norme contenute nel presente Regolamento è deliberato, per ciascun ambito territoriale, dai rispettivi Comuni.

art. 3 - AUTORIZZAZIONI PER ACCESSI

1. La realizzazione di nuovi accessi e diramazioni e la trasformazione di quelli esistenti sono subordinate all'autorizzazione del Comune; le autorizzazioni saranno rilasciate con criterio restrittivo, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza del traffico.
2. Di norma verrà autorizzato un solo accesso carraio per proprietà salvo casi di comprovata necessità.
3. Gli accessi vengono così suddivisi:
 - a) accessi pedonali (larghezza massima ml. 1,50);
 - b) accessi carrai a case private e a fondi rustici (larghezza massima ml. 6 minima ml. 4)
 - c) accessi a stabilimenti industriali, commerciali e a locali di pubblico ritrovo;
 - d) accessi a luoghi di notevole transito (autostazioni, etc.).
4. Negli ultimi due casi di cui al comma precedente, gli accessi dovranno servire esclusivamente per l'entrata e l'uscita dei mezzi e il Comune potrà concedere o prescrivere anche più di un accesso, indicando minimi e massimi di larghezza per assicurare il minimo ingombro alla sede stradale e il minore pericolo per la circolazione stradale stessa.

5. Le eventuali cancellate dovranno essere arretrate, rispetto al ciglio stradale, di ml. 6 per gli accessi di cui alla lettera b) del comma 3, di ml. 10 per gli accessi di cui alla lettera c) del comma 3 e di ml. 20 per gli accessi di cui alla lettera d) del comma 3.
6. Le distanze minime di cui al comma precedente potranno essere derogate o ridotte in caso di cancelli comandati a distanza.
7. Gli accessi dovranno essere raccordati col ciglio stradale con uno svaso, per ogni lato, pari a metà dell'arretramento indicato per la cancellata, e ciò allo scopo di facilitare le manovre di entrata e di uscita e lo stazionamento dei veicoli sulla carreggiata.
8. Chiunque realizza nuovi accessi o diramazioni ovvero li trasforma senza l'autorizzazione del Comune è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00; la violazione importa l'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione.
9. Chiunque, sebbene autorizzato, non ottempera alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00.

Art. 4 – OPERE DA REALIZZARE PER GLI ACCESSI PRIVATI

1. In corrispondenza degli accessi privati vanno realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei privati proprietari, cunette trasversali o griglie per impedire che le acque di superficie invadano la sede stradale.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà prescrivere la realizzazione di tombinamenti per dare continuità al fosso laterale alla strada stessa.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00.

Art. 5 - MANUTENZIONE DELLE RIPE

1. I proprietari o conduttori devono mantenere le ripe dei fondi e dei terreni laterali alle strade, sia a valle che a monte delle strade medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
2. Devono realizzare, se occorrenti, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
3. Devono mantenere le ripe, per una fascia di larghezza pari a ml. 3 per la ripa a monte e a ml. 1 per la ripa a valle, misurati dal ciglio del fosso o, in mancanza di questo, dal bordo della strada, costantemente sgombrare da alberi, arbusti ed altri ostacoli atti ad impedire od ostacolare lo sfalcio meccanico della vegetazione dalle ripe stesse.
4. Devono eliminare dalle ripe, anche oltre la fascia stabilita nel 3° comma, la vegetazione e qualunque altro ostacolo che impedisca o riduca la visibilità della strada.
5. L'autore della violazione alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00 e alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

Art. 6 - CONDOTTA DELLE ACQUE

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a ripristinare lo stato dei luoghi. In mancanza di detto intervento, sono tenuti a corrispondere, all'Ente proprietario della strada le spese necessarie per il ripristino e la riparazione degli eventuali danni arrecati.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua, hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. Il Comune, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00.

art. 7 - LAVORAZIONI DI TERRENI

1. Le lavorazioni dei terreni confinanti con le strade d'uso pubblico dovranno essere effettuate in modo tale da salvaguardare le scarpate, i piani viabili, le cunette ed i fossi, lasciando opportune fasce di rispetto non lavorate di larghezza minima pari a metri 1.
2. L'irrigazione dei terreni laterali ed i trattamenti antiparassitari alle colture devono essere regolati in modo da non interferire con la sede stradale e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. L'autore della violazione alle norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.
4. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

art. 8 - INTERVENTI DI RIPRISTINO

1. Ove, in seguito a precipitazioni piovose, si verificassero danni alla viabilità conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 5 e 7, i privati interessati dovranno intervenire tempestivamente per effettuare tutti gli interventi di ripristino, quali la riapertura dei fossi, delle cunette, dei tagliacque, lo spurgo dei tombini e la pulizia del piano viabile da terra, detriti e quant' altro.
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.
3. Qualora i privati non provvedessero, provvederà il Comune con spese a carico dei privati stessi.

art. 9 - TRANSITO CON MEZZI CINGOLATI

1. Tutti i mezzi cingolati dovranno circolare con cingoli opportunamente protetti.

2. Nel caso di localizzati attraversamenti della sede stradale, il piano viabile dovrà essere protetto, nel momento del transito, con efficace protezione in gomma, legno o altro materiale idoneo.
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.

art. 10 - TRANSITO CON MEZZI PESANTI

1. Il transito con automezzi di peso superiore a 20 t. a pieno carico, deve essere previamente autorizzato dal Comune. Su singoli tratti stradali possono essere indicati, mediante apposita segnaletica, limiti di portata inferiore.
2. Non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma precedente in presenza di piani viabili resi molli dalle precipitazioni meteoriche.
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00.

art. 11 - ESECUZIONE DI LAVORI CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA

1. Chiunque debba eseguire lavori o effettuare depositi sulle strade oggetto del presente regolamento o sulle loro pertinenze, deve essere previamente autorizzato dal Comune, al quale dovrà presentare apposita istanza completa di elaborati progettuali.
2. L'istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità ad accettare tutte le condizioni che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
3. L'occupazione delle banchine e altre pertinenze stradali deve essere previamente autorizzata.
4. Il Comune, in relazione alla natura, al tipo e all'entità dell'opera da eseguire, potrà richiedere la costituzione di polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni prescritte.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716,00 a euro 2.867,00.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 143,00 a euro 573,00.
7. La violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, nonché dei depositi e delle occupazioni, a carico dell'autore della violazione e a proprie spese.

art. 12 - FABBRICATI PROSPICIENTI LA SEDE STRADALE

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Per i fabbricati e i muri che minacciano rovina il sindaco adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 357,00 a euro 1.433,00.

art. 13 - DISTANZE DEGLI EDIFICI

1. Fuori dal perimetro dei centri abitati le edificazioni dovranno rispettare integralmente le norme sulle distanze stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Le distanze si intendono calcolate dal confine stradale (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea).
3. Le distanze previste dovranno essere aumentate delle eventuali fasce di rispetto relative ad opere previste dal P.R.G. comunale.

art. 14 - PIANTAGIONI E SIEPI

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi e le alberature in genere, in modo tale da non restringere o danneggiare la strada. Essi hanno l'obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o compromettendo comunque, quanto alla distanza ed alle angolazioni necessarie, la visibilità e la sicurezza stradale.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 143,00 a euro 573,00.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.

art. 15 – NORMA FINALE

1. Sulle strade e piste forestali e su quelle vicinali ad uso privato (poderali e interpoderali), non ricomprese nell'elenco allegato, nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e i sentieri, il transito dei veicoli a motore è regolato dagli articoli 81 e 82 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 del 31/5/1995 ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 del 1/3/1995.

art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione.
2. Dalla data di entrata cessano di avere efficacia tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.

**PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL
REGOLAMENTO COMUNALE DI
VIABILITÀ RURALE**

Realizzazione o trasformazione di accessi o diramazioni in assenza di autorizzazione					
Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 3 comma 8	143,00	573,00	143,00	Ripristino stato dei luoghi	Art. 22 commi 1° e 11° C.d.S.
Inottemperanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione					
Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 3 comma 9	35,00	143,00	35,00		Art. 22 commi 1° e 12° C.d.S.
Mancata realizzazione o manutenzione in corrispondenza di accessi privati di cunette trasversali o griglie per impedire che le acque di superficie invadano la sede stradale					
Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 4 commi 1 e 3	35,00	143,00	35,00		Art. 22 C.d.S.

Mancata realizzazione di tombinamenti per dare continuità al fosso laterale, se previsti dall'autorizzazione

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 4 commi 2 e 3	35,00	143,00	35,00		

Omessa manutenzione delle ripe

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 5 comma 6	143,00	573,00	143,00	Ripristino stato dei luoghi	Art. 31 C.d.S.

Condotta delle acque Mancata conservazione del fosso scolante

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 6	143,00	573,00	143,00		Art. 32 C.d.S.

Lavorazione di terreni Effettuazione di lavorazioni di terreni a meno di metri uno dalla sede stradale

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 7 c. 1 e 3	71,00	286,00	71,00	Ripristino stato dei luoghi	

Lavorazione di terreni irrigazione di terreni laterali e/o effettuazione di trattamenti antiparassitari alle colture che possano recare danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 7 c. 2 e 3	71,00	286,00	71,00	Ripristino stato dei luoghi	

Transito con mezzi cingolati

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 9	71,00	286,00	71,00		

Transito con automezzo di peso superiore a 200 q.li in periodo invernale e/o in presenza di piano viabile reso molle da precipitazioni meteoriche

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 10 c. 2	71,00	286,00	71,00		

Esecuzione di lavori riguardanti strade rurali di uso pubblico, comunali e vicinali, e/o loro pertinenze, senza autorizzazione comunale ovvero in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 11 c. 1 e 5	716,00	2.687,00	716,00		

Occupazione delle banchine e altre pertinenze stradali senza autorizzazione comunale

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 11 c. 3 e 6	143,00	573,00	143,00	Ripristino stato dei luoghi	

Fabbricati prospicienti la sede stradale Mancata conservazione di fabbricato e/o muro fronteggiante la strada

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 12 c. 1	357,00	1.433,00	357,00		Art. 30 C.d.S.

Omessa manutenzione di siepi e/o alberature che nascondono la segnaletica o compromettono la visibilità e la sicurezza stradale

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 14 cc. 1 e 3	143,00	573,00	143,00	Ripristino stato dei luoghi	Art. 29 C.d.S.

Mancata rimozione di alberi o ramaglie dalla sede stradale a seguito di intemperie o altra causa

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta	Sanzioni accessorie	Corrispondente norma c.d.s.
Art. 14 cc. 2 e 3	143,00	573,00	143,00	Ripristino stato dei luoghi	